



# COMUNE DI GHIFFA

## Provincia del Verbano Cusio Ossola

### LA NUOVA IMU 2020

Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020 ha abolito a decorrere dall'anno corrente la TASI e l'IMU della IUC, prevedendo l'accorpamento in un unico tributo. L'imposta, chiamata "nuova IMU", in vigore dal 2020, mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.

### SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2020:

**prima rata 16/06/2020 - importo dovuto pari alla metà di quanto versato nel 2019.**  
**seconda rata 16/12/2020 - calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2020**

Il versamento della rata a saldo nel mese di dicembre verrà eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote che verranno approvate dall'Ente entro il prossimo 31 luglio. Il conguaglio dovrà comprendere quindi anche il ricalcolo della differenza dovuta e già versata relativa al primo semestre 2020.

### ALIQUOTE PAGAMENTO IMU RATA ACCONTO 2020:

| Classificazione catastale degli immobili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aliquota |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Regime ordinario per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,60‰   |
| Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le pertinenze delle stesse classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (con esclusione degli immobili classificati nella categoria catastale A/10) | 3,50‰    |
| Immobili classificati nella categoria catastale C/1, C/2, C/3, C/4, C/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,60‰    |
| Aree fabbricabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,60‰   |
| Terreni agricoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESENTI   |

- Come per l'anno 2019, è stato escluso dal presupposto impositivo il possesso dell'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze.
- Confermata l'agevolazione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuito, con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e con le condizioni già indicate dalla vigente normativa.

## NOVITÀ ANNO 2020

### 1. ESENZIONI IMU SETTORE TURISTICO

**Articolo 177 comma 1 (Esenzioni dall'imposta municipale propria - Imu per il settore turistico) "Decreto Rilancio", D.L. 19/05/2020 n. 34.**

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
  - a. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

### 2. ABITAZIONE CONIUGALE A SEGUITO DI SEPARAZIONE/DIVORZIO

Dal 01/01/2020 affinché l'abitazione assegnata al genitore separato/divorziato sia esente IMU, per i comproprietari della stessa occorre che vi sia l'assegnazione da parte del giudice al genitore che sia affidatario dei figli e che lo stesso costituisca diritto di abitazione in capo al suddetto genitore.

La norma introdotta dal comma 741, lett. c), n. 4, fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge. Nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese quindi anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina. Pertanto, continua a permanere l'esclusione dall'IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all'abitazione principale nella previgente disciplina.

### 3. AREE FABBRICABILI ESENTI SOLO PER I COLTIVATORI PROPRIETARI

Dal 01/01/2020 sono esenti da imposizione IMU per aree edificabili, le aree possedute e condotte direttamente da coltivatori professionali (i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del succitato D. Lgs. n. 99/2004) che le possiedono (nei limiti della loro quota di possesso) per la quota di loro proprietà. Per tanto i comproprietari dell'area fabbricabile non coltivatori professionali sono tenuti al pagamento dell'IMU quale area fabbricabile, per la propria quota.

#### SOGGETTI AD IMU:

1. **Pensionati AIRE.** A partire dall'anno 2020 non sono più soggetti ad esenzione.
2. **Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);**

**Importo minimo di versamento dell'imposta di competenza comunale:** il versamento non è dovuto qualora sia uguale od inferiore ad € 5,00 per codice tributo. Tale importo si intende riferito all'imposta complessiva dovuta.

**Pagamento:** il versamento dell'imposta potrà essere eseguito tramite modello F24, utilizzando gli appostiti codici tributo.

**Per gli stranieri** è possibile effettuare un bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune di Ghiffa: Banca Popolare di Sondrio (Agenzia di Verbania Intra), IBAN: IT43 S056 9622 4000 0000 2380 X82 - CODICE BIC/SWIFT: POSOIT22.

Il codice catastale del Comune da indicare è E003.

Ghiffa, 25 maggio 2020.



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Roberto Patuelli